



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 26

FEMMINICIDIO E VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE: IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO CONDANNI E RESPINGA OGNI POSIZIONE VOLTA A NEGARNE O MINIMIZZARNE LA SPECIFICITÀ

presentata il 17 giugno 2026 dai consiglieri Luisetto, Sambo, Manildo, Bigon, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Micalizzi, Montanariello e Trevisi

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la legge 2 dicembre 2025, n. 181 “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, ha introdotto nel Codice penale l’articolo 577-bis, riconoscendo il femminicidio quale delitto autonomo nei casi in cui la morte di una donna sia cagionata come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, ovvero in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;
- il contrasto alla violenza contro le donne e ai femminicidi costituisce una responsabilità primaria delle istituzioni, da esercitare attraverso strumenti normativi, politiche di prevenzione, protezione delle vittime, sostegno alla rete territoriale e iniziative educative e culturali;
- nel dibattito pubblico nazionale sono state recentemente espresse posizioni volte a negare la specificità del femminicidio e a ricondurlo a un generico omicidio, fino a proporre la cancellazione della relativa disciplina legislativa;
- in particolare, il Presidente di Futuro Nazionale ha sostenuto che il femminicidio sarebbe “un omicidio come tutti gli altri” mettendo in discussione la necessità di un riconoscimento normativo specifico del fenomeno;
- tali dichiarazioni non si limitano a intervenire nel dibattito pubblico sulla disciplina penale del femminicidio, ma assumono rilievo istituzionale perché rischiano di alimentare una lettura riduttiva e negazionista della violenza maschile contro le donne;

- la negazione o la minimizzazione del femminicidio rischia di indebolire gli strumenti normativi, educativi, culturali e sociali costruiti negli anni per riconoscere, prevenire e contrastare una forma di violenza che colpisce le donne in ragione di odiose e retrograde dinamiche di controllo, possesso, discriminazione e sopraffazione;

CONSIDERATO CHE:

- secondo il report “Omicidi volontari e femminicidi”, pubblicato nel maggio 2026 dal Servizio analisi criminale (SAC) del Dipartimento della pubblica sicurezza sulla base di dati operativi, nel triennio 2023-2025, in Italia, sono stati registrati 963 omicidi volontari, di cui 335 con vittime donne; tra questi, 283 donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo, pari all’84,5 per cento delle donne vittime di omicidio, e 188 sono state uccise dal partner o ex partner, pari al 56,1 per cento;

- il medesimo report evidenzia inoltre che, nello stesso triennio, le donne rappresentano 188 delle 214 vittime complessive di omicidio commesso da partner o ex partner, pari all’87,9 per cento, confermando la particolare esposizione delle donne alla violenza letale nell’ambito delle relazioni affettive;

- il report rileva altresì che, a fronte della diminuzione del numero complessivo degli omicidi volontari tra il 2023 e il 2025, passati da 341 a 286, il numero delle donne uccise da partner o ex partner rimane pressoché stabile: 64 nel 2023, 62 nel 2024 e 62 nel 2025; inoltre, a fronte di 151 uomini vittime di omicidio, 9 sono stati uccisi dal partner o ex partner, pari al 6 per cento, e 38 in ambito familiare o affettivo, pari al 25,2 per cento; nello stesso periodo, a fronte di 73 donne vittime di omicidio, 44 sono state uccise dal partner o ex partner, pari al 60,3 per cento, e 60 in ambito familiare o affettivo, pari all’82,2 per cento;

- tali dati dimostrano che il femminicidio non coincide genericamente con l’omicidio di una persona di sesso femminile, ma individua una fattispecie criminologica e sociale specifica, nella quale assumono rilievo la relazione tra autore e vittima, il contesto della violenza, le dinamiche di controllo e la negazione della libertà della donna;

- il femminicidio si colloca inoltre all’interno di un più ampio continuum di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, economiche e persecutorie: l’Istituto nazionale di statistica (Istat) stima che, nel 2025, circa 6 milioni e 400 mila donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,9 per cento della popolazione femminile, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita; la stessa indagine rileva che, tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 12,6 per cento ha subito violenza fisica o sessuale nell’ambito della coppia, mentre la violenza psicologica da parte del partner riguarda il 17,9 per cento e quella economica il 6,6 per cento;

- gli stereotipi di genere, la normalizzazione del controllo e la tolleranza della violenza nella coppia sono ancora presenti anche tra le giovani generazioni: i dati Istat pubblicati nel 2025 mostrano che una quota rilevante di ragazze e ragazzi considera accettabile il controllo abituale del cellulare o dei social network della propria ragazza e tra chi presenta almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale, l’accettazione del controllo nella coppia sale al 57,1 per cento e l’accettazione dello “schiaffo ogni tanto” al 22,8 per cento;

RITENUTO CHE:

- alla luce dei dati disponibili, negare la specificità del femminicidio significa rimuovere la dimensione strutturale della violenza maschile contro le donne e

ridurre a fatto isolato ciò che, invece, si manifesta come fenomeno sociale ricorrente e riconoscibile;

- il femminicidio non rappresenta una duplicazione del reato di omicidio, ma la qualificazione di una forma particolare di assassinio, radicata in rapporti di potere prevaricatorio, discriminazione, controllo, possesso e limitazione della libertà femminile;

- l'affermazione secondo cui il femminicidio sarebbe soltanto “un omicidio come tutti gli altri” nega le cause culturali, relazionali e sociali che alimentano la violenza contro le donne e indebolisce gli strumenti normativi, educativi e istituzionali costruiti per prevenirla e contrastarla;

- il riconoscimento del femminicidio come fattispecie specifica è necessario non per introdurre una gerarchia tra le vittime, ma per nominare correttamente il fenomeno, misurarlo, comprenderne le cause e predisporre politiche pubbliche adeguate;

TENUTO CONTO CHE:

- la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona, promuovendo interventi di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza;

- la legge regionale 27 novembre 2024, n. 30, istitutiva dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, riconosce la violenza contro le donne e la discriminazione di genere come fenomeni sociali e culturali da contrastare in ogni forma e grado, impegnando la Regione a promuovere la cultura del rispetto, a contrastare gli stereotipi di genere e a rafforzare le politiche di prevenzione;

- la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, “Il sistema educativo della Regione Veneto”, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, riconosce la centralità della persona e la piena realizzazione delle potenzialità di ogni individuo, costituendo un riferimento per le politiche educative e formative orientate alla parità, al rispetto e alla prevenzione della violenza;

condanna e respinge

ogni posizione politica o culturale volta a negare, minimizzare o delegittimare il femminicidio e la violenza maschile contro le donne.